

N.	Dicasteri denominazione 2006	Incidenza %		Risparmio Stimato in €	
		2005	2006	2005	2006
1	Affari esteri	11,61%	10,37%	119.812	1.275.367
2	Ambiente e Tutela del Territorio e del mare	7,60%	8,37%	421.273	480.094
3	Attività produttive (1)	5,59%		942.210	
3 bis	Sviluppo Economico (1)		6,05%		753.731
4	Beni e Attività culturali	7,02%	5,86%	8.534.531	10.114.371
5	Commercio Internazionale (2)		6,69%		200.781
6	Comunicazioni	5,10%	5,67%	763.748	903.716
7	Difesa	4,92%	5,11%	14.610.299	15.964.013
8	Economia e Finanze	9,23%	9,22%	7.381.640	7.649.161
9	Giustizia	6,73%	7,20%	18.597.642	5.704.862
10	Pubblica Istruzione (3)	5,03%	4,85%	3.149.282	2.994.034
11	Università e Ricerca (3)				
12	Interno	8,47%	4,18%	1.928.993	3.217.468
13	Lavoro e previdenza sociale (4)	11,12%	10,43%	4.651.540	4.911.817
14	Solidarietà sociale (4)				
15	Politiche agricole alimentari e forestali	4,85%	5,52%	529.118	701.389
16	Salute	4,42%	4,53%	605.026	685.946
17	Infrastrutture (5)		5,64%		3.567.617
18	Trasporti (5)		8,47%		vedi sopra
19	Agenzia delle Entrate	9,05%	8,78%	9.452.721	25.129.662
20	Agenzia delle Dogane		6,69%		530.774
21	Agenzia del Territorio		9,13%		7.172.738
	TOTALE GENERALE	7,32%	6,61%	71.687.835	91.957.541

NB

1) Il Dicastero Attività produttive è diventato Sviluppo Economico;

2) Nuovo Dicastero;

3) Il Dicastero Istruzione, Università e Ricerca è stato scorporato in Pubblica Istruzione e Università e Ricerca; i dati sono complessivi perché la Direzione generale del personale è ancora unica;

4) Il Dicastero è stato scorporato in due: Lavoro e previdenza e Solidarietà sociale; i dati sono complessivi, perché la Direzione generale del personale è ancora unica;

5) Il Dicastero è stato scorporato in due: Infrastrutture e Trasporti; i dati sono complessivi perché la Direzione generale del personale è ancora unica.

Nell'ambito del monitoraggio effettuato presso le Regioni, escluse quelle a Statuto speciale, dalla Puglia non è pervenuto alcun riscontro, nonostante ripetuti solleciti.

I dati relativi alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale evidenziano che al 31/12/2006 n. 1967 unità di personale erano collocate in *part-time* su un totale di 31.262 dipendenti in servizio, con un rapporto percentuale pari al 6,29% ed un risparmio in termini finanziari, nell'anno, di 9.609.477 euro.

In relazione alle verifiche a campione per l'osservanza delle disposizioni sulla esclusività del rapporto di lavoro pubblico, le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia e Piemonte non hanno comunicato dati, né addotto motivazioni. Le Regioni Umbria e Marche hanno dichiarato di aver istituito il competente Servizio solo di recente.

In relazione ai dati pervenuti, è emerso comunque che in Lombardia, Liguria e Veneto l'incidenza percentuale del personale collocato in *part-time* supera il 10% (per la Lombardia addirittura il 20%), mentre in Toscana, Emilia Romagna e Piemonte l'incidenza si aggira intorno al 7%. In tutte le altre Regioni la percentuale è molto bassa, tranne che in Umbria (5,90%) e lontana dal tetto massimo di contingente collocabile in *part-time*. Il dato riferito al risparmio, che è stato comunicato per un importo pari a 9.609.477, non è analizzabile in quanto sommatoria di dati disomogenei e di diverse metodologie di calcolo. Sotto altro aspetto e sorprendentemente, la maggioranza delle Regioni non ha istituito i predetti Servizi ispettivi, ovvero quelle che lo hanno istituito non hanno svolto attività ispettiva.

Nella tabella alla pagine seguente sono indicati l'incidenza percentuale e il risparmio comunicati dalle Regioni al fine di effettuare un raffronto immediato fra le due annualità considerate.

N.	REGIONI	Incidenza percentuale		Risparmio Comunicato in euro	
		2005	2006	2005	2006
1	Regione Abruzzo	n.d.	2,83%	n.d.	256.945
2	Regione Basilicata	2,03%	1,79%	n.d.	n.d.
3	Regione Calabria	0,72%	1,24%	277.296	245.571
4	Regione Campania	1,27%	1,14%	1.353.398	1.025.252
5	Regione Emilia Romagna	7,17%	7,32%	2.076.868	2.123.184
6	Regione Lazio	3,27%	3,30%	314.901	266.606
7	Regione Liguria	13,10%	13,48%	706.927	745.737
8	Regione Lombardia	20,63%	20,43%	175.429	163.493
9	Regione Marche	n.d.	7,24%	n.d.	122.485
10	Regione Molise	1,88%	1,87%	22.490	n.d.
11	Regione Piemonte	7,91%	7,85%	272.471	306.134
12	Regione Puglia	1,13%	n.d.	508.364	n.d.
13	Regione Toscana	n.d.	7,03%	n.d.	112.710
14	Regione Umbria	6,03%	5,90%	635.733	595.625
15	Regione Veneto	14,73%	13,22%	3.641.200	3.645.735
	TOTALE	5,93%	6,29%	10.257.548	9.609.477

4.2. - Il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni

Le attività nell'area del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni si collocano all'interno di un quadro normativo condizionato dalla legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria per il 2005), la quale ha disposto misure di contenimento della spesa per il triennio 2005-2007, intervenendo in modo significativo su tutte le fasi della gestione del personale. In particolare, le politiche di finanza pubblica e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni sono state orientate ad organizzare le attività con minori risorse umane, anche in considerazione dei processi di decentramento e degli incrementi di produttività derivanti dai percorsi di riqualificazione.

Le amministrazioni destinatarie di tali interventi sono: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, nonché le Regioni e gli Enti locali.

Misure di maggior favore sono previste per la Scuola e l'Università, mentre il settore sicurezza, pur coinvolto nel divieto ad assumere, risulta beneficiario di diverse deroghe oggetto comunque di monitoraggio da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

4.2.1. Le autorizzazioni alle assunzioni di personale nella PA nel 2006

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) conferma sostanzialmente, in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici non economici, Agenzie ed enti di ricerca, anche per l'anno 2006, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge n. 311/2004.

La citata legge finanziaria 2005, nel disporre per gli anni 2005, 2006 e 2007 il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, ha previsto la possibilità di deroghe a valere su un apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda le assunzioni relative all'anno 2006 l'importo di tale fondo è pari a 40 milioni di euro per lo stesso anno e a 120 milioni di euro a regime.

Le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Al riguardo, occorre precisare che sono soggette a tali autorizzazioni anche le progressioni verticali che comportano passaggio tra le aree, in quanto il Consiglio di Stato (adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 9 novembre 2005) ha equiparato tali fattispecie alle nuove assunzioni, sottoponendole pertanto alla disciplina prevista dall'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge n. 311/2004.

Una delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 266/2005 riguarda la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 246, che prevede, per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 unità destinate alla Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede mediante Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato comma 96, ultimo periodo.

Al riguardo, il decreto- legge 30 dicembre 2005, n. 272, nell'ambito del predetto contingente, ha autorizzato l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato. Tali assunzioni sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'art.1, comma 95, della legge n. 311/2004, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Si precisa che l'onere posto a carico del fondo è di 14.676.500 euro per l'anno 2006 e di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007.

La stessa legge finanziaria 2006 prevede, altresì, l'inserimento del personale della polizia penitenziaria tra le categorie considerate prioritarie, ai sensi del comma 97 dell'art. 1, della citata legge n. 311/2004.

Ulteriori priorità concernenti l'assunzione di personale per l'anno 2006, riguardano la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro, già prorogati presso l'INPDAP, l'INPS e l'INAIL, in contratti a tempo indeterminato, da destinare agli uffici con maggiori carenze di organico, nonché l'assunzione di dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, vincitori del corso concorso pubblico unitario bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

È altresì prevista una ulteriore deroga, ai sensi del citato art. 11-*quaterdecies*, comma 7, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise al fine di consentire la stabilizzazione del personale a tempo determinato operante presso l'Ente da effettuare nei limiti di una spesa pari ad euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311/2004.

4.2.2. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2006

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2006 è uno dei provvedimenti governativi emanati ai sensi dell'art. 39, comma 3 ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che attua, a sua volta, l'art.1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale decreto ha autorizzato un contingente di complessive 3.619 unità, corrispondenti ad una spesa lorda pari ad euro 119.994.854,00, di cui 37.947.488 euro quale onere relativo all'anno 2006, e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 119.994.854 a decorrere dall'anno 2007, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Detto contingente di assunzioni autorizzate è suddiviso tra i diversi comparti secondo la tabella sottostante.

Gli oneri finanziari relativi agli anni 2006- 2007 elencati nella tabella riguardano il limite di spesa che le amministrazioni possono sostenere per le assunzioni delle unità di personale complessivamente autorizzate in deroga al blocco.

TABELLA 3 - AUTORIZZAZIONI ALLE ASSUNZIONI P. A.

ANNO 2006 (ARTICOLO 1, COMMI 95, 96 E 97 DELLA LEGGE 30.12. 2004 N. 311)

RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI ASSUNZIONI ANNO 2006			
COMPARTO	UNITA'	ONERI 2006	ONERI 2007
MINISTERI	707	5.846.773	19.991.209
AGENZIE	124	0	0
SETTORE SICUREZZA	2.568	26.277.426	89.105.674
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	96	574.076	2.583.600
ENTI DI RICERCA	124	914.213	4.114.371
TOTALE	3.619	33.612.488	115.794.854
Ente Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise (legge n. 248/2005)	77	2.500.000	2.500.000
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (d.l. 30.12.2005, n. 272, convertito dalla legge n. 49/2006)	50	1.835.000	1.700.000
TOTALE GENERALE	3.746	37.947.488	119.994.854

4.2.3. Le autorizzazioni a bandire procedure concorsuali - anno 2006

L'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 1, comma 104, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, prevede che per le amministrazioni dello Stato, destinatarie della medesima disposizione, l'avvio delle procedure concorsuali sia subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nell'anno 2006 sono stati predisposti i seguenti provvedimenti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2006 concernente l'autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad avviare una procedura concorsuale, mediante corso concorso riservato per n. 1.458 posti di dirigente scolastico ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 concernente l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato per complessivi 6.285 posti, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri, Enti pubblici non economici ed Agenzie, di cui
 - Ministeri: n. 4.251 posti
 - Enti pubblici non economici: n. 1.934 posti
 - Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo: n. 300 dei segretari comunali e provinciali

Con lo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007 il Ministero della giustizia – Dipartimento organizzazione giudiziaria – è stato autorizzato a bandire procedure selettive a tempo determinato per n. 558 operatori giudiziari, al fine di far fronte alle particolari situazioni di necessità in cui versa l'amministrazione giudiziaria a seguito delle significative riforme normative e organizzative attuate negli ultimi anni.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2007 recante autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli Enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il predetto decreto è stato predisposto in applicazione dell'articolo 1, commi dal 239 al 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2006) e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n.

296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007).

Detta normativa concerne misure per la stabilizzazione per gli anni 2007 e 2008, di personale con contratto a tempo determinato, ai fini dell’assunzione di un contingente non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato, per una spesa a regime di 180 milioni di euro, presso le seguenti amministrazioni: i Ministeri per i beni e le attività culturali, della salute, l’Agenzia del territorio, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e Dipartimento della giustizia minorile, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), l’INAIL, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), il CNIPA, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e il Corpo forestale dello Stato.

Il personale interessato alla predetta stabilizzazione presta attualmente servizio presso le rispettive amministrazioni, in virtù di specifiche normative che hanno a suo tempo autorizzato le predette amministrazioni ad assumere e successivamente a prorogare i contratti per circa 7.000 unità di personale a tempo determinato.

Le modalità da seguire ai fini della stabilizzazione del predetto personale sono individuate nel citato art. 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il successivo comma 521 estende tali modalità di assunzione nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519. Il relativo onere resta a carico del fondo previsto dall’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall’articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

Il citato comma 519 prevede che, per l’anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al precedente comma 513 venga destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

Ciò posto, il predetto DPCM del 21 febbraio 2007 prevede, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la ripartizione del contingente di personale di cui all'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra le diverse amministrazioni di cui alla richiamata disposizione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 249, della legge n. 266/2005, le assunzioni a tempo indeterminato del personale interessato alla predetta stabilizzazione possono essere avviate negli anni 2007 e 2008, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le amministrazioni, nel fissare i criteri per la predisposizione degli avvisi pubblici e delle relative modalità di espletamento delle operazioni di assunzione, sono tenute, ai fini dell'avvio delle predette procedure di stabilizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a rispettare i principi generali e la normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni interessate continuano ad avvalersi del personale attualmente in servizio a tempo determinato presso le stesse, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso personale destinatario della su indicata procedura di stabilizzazione.

Ciò premesso, il DPCM predisposto a seguito dell'esame delle richieste pervenute dalle amministrazioni interessate, effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero dell'economia e delle finanze, prevede di avviare procedure di reclutamento concernente un contingente di personale di 6.962 unità pari a 180 milioni di euro ripartito tra le diverse amministrazioni dello Stato, Agenzie, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, di cui 631 unità con contratto a tempo indeterminato part-time secondo lo schema sottostante.

TABELLA 4 - STABILIZZAZIONI NEL 2006 NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

AMMINISTRAZIONI	Unità
MINISTERI	4.996
AGENZIE	1.518
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	243
ENTI DI RICERCA	205
TOTALE GENERALE	6.962

4.2.4. Assunzioni nel settore Scuola

Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni. Per il settore Scuola, nell'anno 2006, sono stati adottati i seguenti provvedimenti di assunzione:

- Decreto del Presidente della Repubblica in data 17/1/2006 concernente l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'assunzione a tempo indeterminato di 3.077 insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2005-2006;
- Decreto del Presidente della Repubblica in data 15/3/2006 concernente l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 70 unità di personale docente AFAM presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno scolastico 2005-2006;
- Decreto del Presidente della Repubblica in data 18/4/2006 concernente l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 3.500 unità di personale ATA presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno scolastico 2006-2007;
- Decreto del Presidente della Repubblica in data 12/12/2006 concernente l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 100 unità di personale docente e n. 200 di personale ATA presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno scolastico 2006-2007 al fine di assicurare il funzionamento didattico delle Istituzioni AFAM.

4.2.5. Assunzioni negli Enti Territoriali

Anche per l'anno 2006, come per il 2005, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le assunzioni negli enti territoriali sono disciplinate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Autonomie locali in data 15 febbraio 2006.

Il decreto, che attua gli Accordi stipulati in Conferenza Unificata il 28 luglio e il 24 novembre 2005, contiene i criteri e i vincoli relativi agli organici e le modalità per le assunzioni per le Regioni e per le Asl, prevede che per le Regioni a statuto ordinario e per

gli enti strumentali i limiti delle assunzioni di personale sono legati, per il 2006 al conseguimento di economie di spesa lorde non inferiori a 76 milioni di euro divise tra le singole Regioni. Inoltre è prevista una riduzione delle dotazioni organiche che va dal 3% ad un massimo del 5%.

Il comma 4 dell'articolo 4 del richiamato D.P.C.M. 15 febbraio 2006 fissa gli obiettivi di risparmio da conseguire per l'anno 2005.

Applicando il medesimo procedimento fissato dal sopra indicato articolo anche negli anni successivi, le economie di spesa già conseguite saranno mantenute in maniera strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni successivi all'anno 2005.

Esclusivamente per l'anno 2006, nelle more della certificazione del conseguimento degli obiettivi da parte delle Regioni, resta valida la possibilità per ciascuna regione di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Per i Comuni, la disciplina concernente le assunzioni è distinta a seconda della classe demografica di appartenenza considerata.

Le nuove classi demografiche sono le seguenti:

- fino a 2000 abitanti;
- da 2000 a 5000 abitanti;
- fino a 5000 abitanti;
- oltre 5000 abitanti.

I Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le unioni di comuni, le comunità montane ed i consorzi possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006.

I Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono assumere una unità a fronte di una cessazione. Effettuata tale assunzione, e' possibile procedere ad effettuare la seconda assunzione dopo che si sono verificate, nel corso del triennio, ulteriori sei cessazioni. Per gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, avessero già raggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un numero di cessazioni pari a 4, effettuata la prima assunzione, possono procedere alla seconda assunzione quando si siano verificate, complessivamente, 5 cessazioni. I suddetti enti per procedere alle successive assunzioni dovranno attenersi a quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo.

I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere nel limite del 25 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006;

Per tutti gli enti le cessazioni dal servizio si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni, si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferite al personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.

L'art. 2 dispone in materia di rideterminazione degli organici delle Province, dei Comuni, delle unioni di Comuni e delle comunità montane, prevedendo che siano esclusi dai medesimi adempimenti gli enti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni di comuni e le comunità montane.

Il legislatore fissa le economie di spesa lorde che le province sono chiamate a rispettare nell'effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio 2005, 2006 e 2007

Dalla economia relativa all'anno 2005 va dedotta la somma da attribuire alle province della Regione Friuli-Venezia Giulia, calcolata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 3. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dal patto di stabilità sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento con le modalità di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazione organiche e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31. Detti importi concorreranno al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 311 del 2004.

Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni di cui al comma 6, si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, da riferire al personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.

In alternativa alla procedura descritta al comma 5, resta comunque salva la possibilità per ciascuna Provincia di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. L'opzione del 25 per cento e', comunque, esercitabile esclusivamente negli anni finanziari 2005 e 2006.

Nell'ipotesi in cui non venga rispettato l'importo di risparmio di ciascuna provincia, a seguito dell'opzione del 25 per cento di cui al comma 7, l'eventuale eccedenza sarà posta a carico della medesima provincia, in sede di aggiornamento della tabella di cui al successivo articolo.

4.2.6. Assunzioni negli enti del Servizio Sanitario Nazionale

Le economie di spesa stabilite per il triennio 2005, 2006 e 2007 dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono per l'anno 2005, al netto delle quote relative alle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono quantificate complessivamente in euro 9.507.212,62.

La quota di ripartizione tra le Regioni è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

1. quota di accesso nell'anno 2005 alle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale di parte corrente, valorizzata nella misura del 20%;
2. rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, come rilevati al tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, valorizzato nella misura dell'80%.

Ciascuna Regione è tenuta ad adottare le misure necessarie a garantire le economie di spesa ad essa assegnate, di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardanti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale che insistono sul proprio territorio, ferma restando l'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 164 e 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 6 dell'intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4.3. La gestione del rapporto di lavoro

In questo ambito, le competenze del Dipartimento della funzione pubblica si concentrano, essenzialmente, nel coordinamento e nella promozione delle iniziative e di studi riguardanti il trattamento del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche

delle quali un aspetto importante è costituito dalle forme flessibili di lavoro e dalle problematiche concernenti il loro corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni.

Risulta di particolare evidenza l'attività di indirizzo e coordinamento sul tema e la copiosa produzione di pareri alle amministrazioni, nell'esercizio di una complessa attività di tipo consulenziale. L'ambito di intervento in tema di gestione del personale è vastissimo in quanto include tutte le tematiche inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, sia in regime di diritto privato che in regime di diritto pubblico. Tali tematiche rivestono un particolare rilievo in quanto una corretta gestione delle risorse umane assume un valore strategico per l'efficiente andamento degli apparati amministrativi ed il raggiungimento dei compiti istituzionali ad essi affidati dall'ordinamento.

Un aspetto fondamentale, ai fini di un effettivo coordinamento dell'azione amministrativa sulla gestione delle risorse umane, è quello relativo al controllo dei bilanci e della spesa per il personale nonché la consistenza di tale personale e la rilevazione del costo del lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che il Dipartimento, e per esso l'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, svolge specifiche funzioni in materia di controllo della spesa, individuate dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in stretta collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – IGOP.

Nello specifico si richiamano:

- le attività di consulenza su quesiti posti dalle amministrazioni in materia di trattamento giuridico ed economico, anche in raccordo con gli uffici del Dipartimento e con la Ragioneria generale dello Stato – IGOP;
- le attività di consulenza, proposta e redazione normativa nelle materie connesse alla competenza dell'Ufficio, in raccordo con gli altri Uffici del Dipartimento e con l'Ufficio legislativo e, nello specifico, esame e parere sui provvedimenti contenenti disposizioni in materia di personale delle amministrazioni pubbliche e sui disegni di legge finanziaria e collegati per quanto concerne le competenze attribuite al Dipartimento in materia di controllo della spesa per il personale dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- le attività di istruttoria ed elaborazione dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio, con specifico riguardo alla consulenza ed istruttoria su documenti inerenti questioni da

definire attraverso l'adozione di direttive, circolari o provvedimenti amministrativi o normativi;

- l'elaborazione di pareri su disegni di legge o emendamenti a disegni di legge anche di iniziativa parlamentare in quanto incidenti sulle materie di competenza del Servizio;
- l'elaborazione di elementi di risposta ad atti di sindacato ispettivo;
- l'elaborazione di elementi necessari alla predisposizione di memorie difensive da parte del Servizio affari legali e contenzioso del Dipartimento per i procedimenti nei quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri è parte insieme alle amministrazioni;
- la formulazione di osservazioni in merito a questioni di legittimità costituzionale.

4.3.1. Tematiche di particolare rilievo

L'azione dell'Amministrazione in tema di gestione delle risorse umane è stata orientata su alcuni temi di rilievo.

In primo luogo si richiamano le problematiche relative alla imputazione delle voci di spesa per il personale assunto con contratti di lavoro autonomo e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, attraverso il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). Quest'ultimo costituisce un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche ed è finalizzato a fotografare l'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività.

La spesa in questione risulta imputata contabilmente in maniera diversa dalle amministrazioni, con la conseguente difficoltà di operare un effettivo raffronto dei comportamenti e delle scelte effettuate dagli enti.

La crescita della spesa per la costituzione di tali rapporti di lavoro, così come avvenuto anche per i contratti di lavoro a tempo determinato, utilizzati in gran parte dalle amministrazioni non per far fronte alle esigenze temporanee ma per aggirare le conseguenze derivanti dal perdurare del blocco delle assunzioni, ha portato il legislatore ad intervenire prima con il decreto legge n. 4 del 2006 che ha ridisegnato l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserendo in comma 1-bis, e successivamente con la legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per l'anno 2007, nel quale il blocco delle assunzioni perde la sua caratteristica rigidità.

Un secondo tema affrontato è quello relativo alla corretta gestione delle risorse umane, emerso in relazione alle innovazioni introdotte nel decreto legislativo n. 165 del

2001 dal decreto legge n. 4 del 2006, come convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che ha integrato l'articolo 36 aggiungendo, fra l'altro, il comma 1-bis. Il nuovo articolo 36 coniuga in maniera differente il ricorso alle tipologie di lavoro flessibile disegnando un preciso sistema di priorità che subordina il ricorso al tempo determinato, in primo luogo alle assegnazioni temporanee e, successivamente, alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro temporaneo e di esternalizzazione di servizi. Al riguardo sono stati approfonditi gli aspetti relativi al corretto utilizzo delle tipologie contrattuali in relazione agli effettivi fabbisogni delle amministrazioni ed alla flessibilità organizzativa che può essere attuata.

Da tale studio è scaturita la circolare del Ministro per la funzione pubblica, n. 3 del 2006, relativa alle "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale." Tale documento fornisce puntuali indicazioni sul corretto utilizzo di tutti gli strumenti gestionali che l'ordinamento ha individuato e sulla responsabilità che gravano, al riguardo, sul personale dirigenziale.

In tema di trattamenti accessori, in un'ottica di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione è stata emanata la direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 4 del 2006, sull'individuazione provvisoria dei trattamenti accessori massimi, così come stabilito dall'articolo 34, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 2006, da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La materia è stata ripresa dalla legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per l'anno 2007, dall'articolo 1, comma 577.

Ancora, l'art. 29 del menzionato Decreto legge n. 223 del 2006 ha introdotto delle misure per il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso le pubbliche amministrazioni. La norma ha previsto una riduzione di spesa, da conseguire pure attraverso riordino o soppressione degli organismi mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge n. 400 del 1988, n. 400. Anche la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata chiamata quindi ad operare l'istruttoria per l'attuazione della disciplina in questione. In particolare, il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso l'azione congiunta dell'Ufficio personale pubbliche amministrazioni e dell'Ufficio legislativo, a seguito di una valutazione di indispensabilità dell'organismo - che ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo. n. 165 del 2001 ha come